

ASSOCIAZIONE
REGIONALE
COMUNI DEL VENETO

Via A. Rossi, 35 - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049 8979033 Fax 049 8984643
E-mail anciveneto@anciveneto.org
Internet www.anciveneto.org

Rubano, 22/07/2010
C 50

Anci Veneto

Prot. 00002299 del 27/07/2010



0504 - imposte e tasse

Alle Sigg.re Sindache ed
ai Sigg. Sindaci,
dei Comuni del Veneto

Oggetto: d.P.R. 131/1986, art. 67, applicazione.

Trasmetto, per opportuna conoscenza e, per gli adempimenti relativi, copia della comunicazione del 15 luglio u.s., pervenuta alla scrivente dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

L'occasione è gradita per salutare cordialmente.

Il Presidente
Giorgio Da Negro

All.: n.1
ct/DM

Venezia, 15 luglio 2010

Anci Veneto

Prot. 00002199 del 16/07/2010



0504 - imposte e tasse

ANCIVENETO
Associazione Regionale
Comuni del Veneto

via e-mail a
anciveneto@anciveneto.org

Prot. 25343/ 2010 - Fisc.gen.

Spettabile Associazione,

con la presente nota si intende porre alla Vostra cortese attenzione il comportamento da adottare nel merito dell'applicazione dell'art. 67 del Testo unico in materia di imposta di registro, approvato con d.P.R. 131/1986, con invito di trasmetterla ai comuni associati.

La norma fiscale di cui si discute dispone, al primo comma, che: <<... i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso ...>>.

L'espressione <<... tutti gli atti del loro ufficio ...>>, a quanto risulta, è stata da taluni erroneamente interpretata nel senso che gli atti da iscrivere nel repertorio sono solo i cd. "atti pubblici amministrativi" (cfr. art. 2699 c.c.), cioè solamente quelli in cui l'ente interviene per mezzo del proprio pubblico ufficiale.

È invece da ritenersi (cfr. prassi *infra* citata) che l'obbligo di iscrizione a repertorio, **indipendentemente dalla forma dell'atto e dalla veste con cui l'ente vi interviene**, scatti semplicemente quando esso, contestualmente:

- 1) rientri nell'*ufficio* del capo della P.A. o del funzionario autorizzato alla stipula di contratti
- 2) sia da registrarsi in termine fisso in base all'art. 5 del d.P.R. 131/1986.

Si propongono i seguenti due esempi.

§ Concessioni cimiteriali

Ove la forma adottata sia quella dell'*atto pubblico amministrativo*, non vi sono particolari difficoltà in quanto l'obbligo generalizzato della loro registrazione in termine fisso fa sempre scattare anche l'obbligo del repertorio (in ragione della loro veste pubblicistica, cfr. ris. 311025 del 9 febbraio 1989 in tema di concessioni di terreni demaniali).

Qualora invece la forma adottata sia la *scrittura privata non autenticata*, occorre indagare se vi sia obbligo di registrazione e, nel caso vi sia, se "in caso d'uso" o "in termine fisso". Nell'esempio specifico delle concessioni il fattore dirimente è l'importo, come chiarito nella risoluzione 17 luglio 1996 n. 128/E e come confermato nella circolare 15 maggio 1998 n. 126:

- se l'imposta (proporzionale 2%) è uguale o superiore a 168 euro, scatta l'obbligo di registrazione "in termine fisso" (Tariffa, Parte I, art. 5, secondo comma); quindi sussiste anche l'obbligo di iscrizione a repertorio ex art. 67; vi deve provvedere il funzionario dell'ente delegato alla stipula, come se si trattasse di un contratto privato (cfr. ris. 302038 del 29 gennaio 1975, in tema di contratti dei comuni estesi in forma di scrittura privata non autenticata);
- se invece la relativa imposta (proporzionale 2%) è inferiore a 168 euro, non vi è obbligo di registrazione "in termine fisso" ma solo "in caso d'uso" (Tariffa, Parte II, art. 2); quindi, non essendovi obbligo di registrazione in termine fisso, nemmeno scatta l'obbligo di repertorio.

§ Atto in cui entrambe le parti sono enti locali:

In tale situazione, qualora l'atto in sé considerato rientri tra quelli da registrare in termine fisso (art. 5 del Tur), entrambi gli enti avranno cura di iscriverlo nel proprio repertorio, a prescindere - si ribadisce - dalla veste con cui gli stessi vi sono intervenuti; l'adempimento in capo ad entrambi gli enti, lungi dall'essere una formalità duplicata, si giustifica in considerazione delle finalità di monitoraggio e controllo sottese all'istituto in questione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL CAPO SETTORE
FRANCA VOLTOLINA

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93.
Ai sensi dell'art. 6, c.2, L. n. 412/91, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta.*